

ALLEGATO ALLA DELIBERA

CONSILIARE N. 51 DEL 24/05/2012REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI
REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

INDICE

- Art 1. Oggetto del regolamento
- Art 2. Applicazioni sanzioni amministrative
- Art 3. Pagamento in misura ridotta
- Art 4. Soggetti accertatori
- Art 5. Processo verbale di accertamento
- Art 6. Contestazione e notificazione del S.P.V. della violazione
- Art 7. Rapporto dell'autorità competente
- Art 8. Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazione
- Art 9. Ordinanza-ingiunzione: criteri per la determinazione dell'importo della sanzione
- Art 10. Termine per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione
- Art 11. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
- Art 12. Pagamento della somma ingiunta
- Art 13. Pagamento rateale
- Art 14. bis Pagamento rateale delle sanzioni al c.d.s.
- Art 15. ter Pagamento rateale delle cartelle esattoriali e/o ingiunzioni fiscali
- Art 16. Opposizione
- Art 17. Difesa in giudizio dell'ente
- Art 18. Esecuzioni delle sanzioni
- Art 19. Rinvio
- Art 20. Diritto d'accesso
- Art 21. Norme finali
- Art 22. Entrata in vigore ed abrogazioni

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Funzionari-Responsabili di Settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

Per quanto applicabili, le norme del presente regolamento, si estendono alle sanzioni amministrative, previste da normative statali o regionali, accertate dai soggetti di cui all'art. 4 e nelle quali il Comune, ovvero il Sindaco, sia indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi.

ART. 2

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge o di regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3 e dall'art. 1 quater comma 5 della Legge 20.05.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma di denaro da €. 25,00 (venticinque/00) a €. 500,00 (cinquecento/00).

ART. 3

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti, ordinanze e ad altri atti amministrativi, all'autore dell'illecito e agli altri soggetti obbligati, è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 4

SOGGETTI ACCERTATORI

Fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Il Sindaco, nel rispetto della normativa in vigore, può, con decreto motivato e abilitare altro personale dipendente dal Comune ovvero di società concessionaria di servizi, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

I soggetti di cui ai commi 2 devono essere provvisti di documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 5

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli
- d) eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- f) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- i) entità della somma pecuniaria, indicata nei limiti del minimo e massimo editale;
- j) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- k) destinatario dei proventi;
- l) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
- m) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione, qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART. 6

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia

obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 7

RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.

Il Dirigente di cui al 1° comma può delegare al Responsabile del Procedimento o dell'Istruttoria l'esame degli atti e degli scritti difensivi e dell'audizione dell'interessato.

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, nei successivi sessanta giorni, all'Autorità competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione.

ART. 8

COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Dirigente Responsabile del Settore e/o dell'Ufficio competente nella materia relativa alla accertata violazione, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, ovvero, eventualmente, competente al rilascio del titolo abilitante dell'attività sanzionata, ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del T.U.E.L.

ART. 9

ORDINANZA - INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire

all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nelle controdeduzioni dell'organo accertatore, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto che dovrà provvedere, entro successivi trenta giorni, a dare notizia del provvedimento al ricorrente.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

In particolare:

- a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 20%;
- b) si applica un importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni:
 - proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;
 - nei 5 anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;
 - non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero sia di lievissima entità, oppure il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati abbiano riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
- c) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis L.689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 50%;
- d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell'importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale.
- e) In tutti i casi previsti dalle lettere a) e b) alla sanzione vanno aggiunte le spese di accertamento e notifica;

La maggiorazione prevista nel punto a) non si applica nei casi in cui la Legge non consente il pagamento in misura ridotta.

L'autorità competente, può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi.

Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART. 10

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE

O DI ARCHIVIAZIONE

L'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, in via generale deve essere emessa entro: centoventi giorni dal ricevimento del ricorso, sessanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'organo accertatore ed immediatamente notificata, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, ai soggetti destinatari e trasmessa, con gli estremi della avvenuta notifica all'Autorità competente e all'organo accertatore.

Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato.

Qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

In ogni caso l'audizione potrà essere rinviata una sola volta.

ART. 11

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 12

PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nelle modalità in esso indicato.

Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Decorso detto termine, qualora non sia stata proposta Opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione tramite ruolo ovvero tramite ingiunzione fiscale.

Tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dall'indicatore ISEE presentato;

Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza verrà indicata la data di scadenza della prima rata e delle successive rate mensili.

Il provvedimento di accoglimento o di diniego dovrà essere adottato e comunicato, all'istante prima della scadenza del termine in cui è possibile effettuare il pagamento in forma ridotta; in ogni caso, la mancata comunicazione di accoglimento della richiesta equivale al rigetto dell'istanza.

Competente all'adozione del provvedimento è l'autorità competente individuata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Con apposita deliberazione di Giunta comunale potranno essere aggiornati i limiti reddituali per usufruire della rateizzazione, gli scaglioni e il numero rate.

ART. 14

PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AL C.D.S.

Per le sanzioni amministrative, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, la rateizzazione è disposta dal Dirigente della Polizia Locale, secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui all'art. 202 bis del C.d.S.;

Il Dirigente può delegare al Responsabile del Procedimento o dell'Istruttoria il procedimento di cui al comma precedente.

Nel caso di persone giuridiche, la richiesta di rateizzazione potrà essere presentata dal titolare di impresa o da persona che si dichiari trasgressore, titolare di reddito imponibile, ai fine dell'imposta sulla persone fisiche, previsto dal comma 2 dell'art. 202 bis, C.d.S.

Potrà altresì essere presentata richiesta di rateizzazione nei termini e condizioni di al precedente comma :

- a) dell'importo stabilito con ordinanza ingiunzione prefettizia, entro trenta giorni dalla notifica della stessa;
- b) dell'importo stabilito con sentenza del Giudice Pace, entro trenta giorni, decorrenti dal deposito della stessa;
- c) dell'importo previsto dal comma 3 dell'art. 203 C.d.S, per i verbali divenuti titolo esecutivo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in forma ridotta;

Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza verrà indicata la data di scadenza della prima rata e delle successive rate mensili.

Il provvedimento di accoglimento o di diniego dovrà essere adottato e comunicato, all'istante prima della scadenza del termine in cui è possibile effettuare il pagamento.

ART. 15

PAGAMENTO RATEALE DELLE CARTELLE ESATTORIALI E/O INGIUNZIONI FISCALI

La rateizzazione degli importi richiesti tramite cartelle esattoriali ovvero con ingiunzione fiscale, conseguenti all'applicazioni delle sanzioni di cui al presente Regolamento, relative a verbali o ordinanze ingiunzioni divenute titolo esecutivo, potrà essere richiesta, alle medesime condizioni e nei limiti di cui all'art. 13. L'istruttoria, per quanto attiene alle ingiunzioni fiscali, potrà essere svolta anche dal concessionario incaricato della riscossione delle entrate ai sensi della normativa vigente.

ART 16

OPPOSIZIONE

Entro 30 giorni, se residente all'estero 60 giorni, dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

ART. 17

DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Nell'eventuale giudizio di opposizione avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e dell'art. 82 c.p.c..

ART. 18

ESECUZIONI DELLE SANZIONI

Nell'ipotesi che, in esito ad un procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si pervenga ad una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applica la Legge 24.11.1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

ART. 20

DIRITTO DI ACCESSO

Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio alle informazioni e agli atti amministrativi.

ART. 21

NORME FINALI

Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, nonché agli altri atti di natura provvedimentale, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'Ente.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento, abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.